

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard relativi, per i comuni, alle funzioni di polizia locale e, per le province, alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro. Atto n. 508 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	211
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere dei Relatori</i>)	214
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione consegnata dal rappresentante del Governo</i>)	218
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	213

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 13 novembre 2012. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard relativi, per i comuni, alle funzioni di polizia locale e, per le province, alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro.

Atto n. 508.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 novembre 2012.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP), *relatore*, anche a nome del senatore Saro,

illustra la proposta di parere dei relatori (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Vieri CERIANI, richiamando, in primo luogo, il dibattito svoltosi nella seduta di mercoledì 7 novembre 2012, consegna alla Commissione due tabelle in cui sono posti a confronto la spesa corrente utilizzata e il fabbisogno standard concernenti le funzioni di polizia locale elaborati in modo aggregato con riferimento, nella prima tabella, alle classi dimensionali dei comuni e, nella seconda tabella, alle aree territoriali (*vedi allegato 2*).

Per quanto riguarda la proposta di parere dei relatori, si riserva, prima di indicare la posizione del Governo, di procedere a un esame più approfondito.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, segnala che eventuali osservazioni provenienti dal Governo potranno essere recepite dai relatori mediante una nuova formulazione della propria proposta di parere.

Il deputato Marco CAUSI (PD) giudica la proposta di parere dei relatori piena-

mente apprezzabile. Osserva, peraltro, che sarebbe opportuno rilevare, con particolare riferimento alle condizioni di cui al numero 1) della lettera a), che la spesa storica dovrebbe essere individuata, piuttosto che in relazione a un anno specifico, in relazione alla media calcolata su un periodo pluriennale. Invita pertanto i relatori a integrare in tal senso la propria proposta di parere.

Il senatore Felice BELISARIO (IdV), richiamando la posizione espressa dal proprio Gruppo già nel corso dell'esame dello schema di decreto legislativo sulla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province, che sarebbe poi diventato il decreto legislativo n. 216 del 2010, ritiene che la fonte giuridica con cui si procede alla determinazione dei fabbisogni standard si dimostri inidonea sia sul piano formale sia su quello sostanziale. Reputa, infatti, che l'approvazione dei fabbisogni standard dovrebbe avere luogo mediante una fonte normativa di rango primario, dato che si tratta di valori che incidono sulla erogazione di servizi attinenti ai diritti fondamentali di carattere civile e sociale.

Osserva che la questione da lui sollevata ha natura pregiudiziale rispetto a qualunque considerazione sui contenuti dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri all'esame della Commissione.

Il senatore Marco STRADIOTTO (PD) ricorda che nella seduta del 7 novembre scorso il rappresentante del Governo ha consegnato alla Commissione una nuova versione dell'allegato recante i coefficienti di riparto per i comuni relativi alle funzioni di polizia locale. Tale nuova versione deve a suo avviso ritenersi più corretta rispetto a quella contenuta nella nota metodologica di cui lo schema di decreto in oggetto dispone l'approvazione. Invita pertanto il Governo a chiarire quale valore debba essere attribuito alla revisione della tabella recante i coefficienti di riparto. Segnala infatti con preoccupazione il ri-

schio che la diffusione di dati diversi relativi al medesimo comune provochi confusione e polemiche.

Nell'occasione chiede altresì al rappresentante del Governo di chiarire se le tabelle consegnate nella seduta odierna sono state elaborate sulla base dei coefficienti di riparto allegati allo schema di decreto o di quelli rivisti.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI, con riferimento all'ultima richiesta avanzata dal senatore Stradiotto, segnala che le tabelle consegnate nella seduta odierna sono state elaborate sulla base dei coefficienti di riparto indicati nella revisione del relativo allegato. Osserva peraltro che le differenze tra la prima versione dei coefficienti di riparto e la versione rivista possono assumere un qualche rilievo con riferimento ai singoli enti, mentre non incidono sui dati aggregati.

Riguardo alla questione più generale segnalata dal senatore Stradiotto, sottolinea che si è in presenza di un lavoro sperimentale. Condivide la valutazione secondo cui la versione rivista deve ritenersi metodologicamente più corretta. Osserva peraltro che è importante che, in esito a un'attività così articolata e di così ampie dimensioni, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui si approvano i fabbisogni standard relativi al primo gruppo di funzioni fondamentali di comuni e province pervenga all'adozione definitiva entro i tempi programmati.

Condivide pertanto la soluzione prospettata nella proposta di parere dei relatori, con cui si invita il Governo a valutare l'opportunità di adottare, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo le modalità procedurali stabilite dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 216 del 2010, la nuova versione dei coefficienti di riparto relativi alle funzioni di polizia locale. A suo avviso ciò potrà avere luogo nell'ambito dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui si andranno ad approvare i fabbisogni standard relativi al secondo gruppo di funzioni fondamen-

tali, vale a dire alle funzioni generali di amministrazione, sia per i comuni sia per le province.

Il senatore Marco STRADIOTTO (PD) ribadisce le proprie perplessità rispetto alla soluzione suggerita, dal momento che tale soluzione comporta che il Governo approvi, in un secondo momento, un coefficiente di riparto diverso rispetto a quello approvato per il medesimo comune in un primo momento. Segnala che la revisione dei coefficienti di riparto comporta, per alcuni comuni, una diversa valutazione, per cui, in un caso, si trovano al di sopra della media della classe dimensionale di appartenenza e, nell'altro, al di sotto di tale media.

Ribadisce pertanto l'invito al Governo a valutare attentamente l'opportunità di approvare coefficienti di riparto che già si ritengono, sotto il profilo metodologico, non pienamente corretti e che dovranno in seguito essere sostituiti. Ritiene invece che sarebbe preferibile non procedere all'approvazione della nota metodologica allegata allo schema di decreto e, seguendo le procedure disciplinate dal decreto legislativo n. 216, approvare direttamente i coefficienti di riparto come risultano nella revisione.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nell'associarsi alle considerazioni del rappresentante del Governo, osserva che la proposta di parere dei relatori sollecita da parte del Governo un'integrazione degli elementi

contenuti nella nota metodologica che potrebbe essere effettuata contestualmente con l'adozione rivista dei coefficienti di riparto. In proposito ritiene condivisibile il suggerimento del Sottosegretario per l'economia e le finanze di procedere a tale adozione nell'ambito del prossimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con cui saranno approvati i fabbisogni standard per il secondo gruppo di funzioni fondamentali. Osserva peraltro che, una volta che la Commissione abbia reso il proprio parere, il Consiglio dei ministri, che è chiamato a deliberare sullo schema di decreto in esame, potrà valutare, sulla base di considerazioni di opportunità politica, se procedere all'adozione in via definitiva di tale decreto o, invece, soprassedere, in attesa che sia completata la procedura di adozione del successivo decreto, recante, oltre che i fabbisogni standard relativi al secondo gruppo di funzioni fondamentali, anche le note metodologiche riviste relative al primo gruppo e, in particolare, alle funzioni di polizia locale dei comuni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard relativi, per i comuni, alle funzioni di polizia locale e, per le province, alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro. (Atto n. 508).

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia, relativi alle funzioni di polizia locale, per quanto riguarda i comuni, e alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro, per quanto riguarda le province (atto n. 508);

premessi che:

dalle note metodologiche approvate con lo schema di decreto in esame emerge un imponente lavoro sia di raccolta di dati di carattere finanziario e strutturale relativi agli enti locali interessati, sia di riflessione finalizzata ad individuare la metodologia più appropriata per la determinazione dei fabbisogni standard;

i fabbisogni standard, in quanto costituiscono un parametro finalizzato a rispondere contestualmente al principio dell'equità (assicurare un livello di servizio uniforme in rapporto alle caratteristiche dei singoli enti) e al principio dell'efficienza (stimolare il raggiungimento di un rapporto ottimale tra *input* e *output*), rappresentano un indicatore assai più idoneo di quelli finora impiegati per una migliore gestione delle risorse destinate all'erogazione dei servizi e per una più mirata revisione della spesa pubblica;

occorre pertanto che la complessa attività volta alla determinazione dei fabbisogni standard relativi a tutte le funzioni fondamentali di comuni e province, come impostata sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo n. 216 del 2010, prosegua e sia portata a compimento nel rispetto dei tempi previsti dall'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 216, e successive modificazioni, cercando, per quanto possibile, di anticipare le scadenze già fissate, in conformità con le previsioni dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 52 del 2012;

occorre altresì che significative modifiche normative attinenti all'assetto degli enti interessati, con particolare riferimento alla nuova definizione delle funzioni fondamentali dei comuni, introdotta dall'articolo 19 del decreto-legge n. 95 del 2012, e al riordino delle province, non impediscano il proseguimento delle attività di determinazione dei fabbisogni standard secondo il programma, le modalità e i tempi già stabiliti, anche al fine di evitare che eventuali effetti distorsivi possano discendere dall'applicazione dei nuovi criteri a singole funzioni fondamentali; nel corso, ove possibile, dello svolgimento di tali attività, oppure una volta completata la prima determinazione dei fabbisogni standard, si potrà provvedere a raccordare i risultati ottenuti con gli interventi legislativi nel frattempo adottati;

occorre inoltre, al fine di disporre di un quadro informativo completo e di una determinazione dei fabbisogni stan-

dard che riguardi l'intero territorio nazionale, valutare la possibilità di estendere l'ambito di applicazione delle procedure in questione, coinvolgendo, in via concordata e consensuale, anche le regioni a statuto speciale e le province autonome;

con riferimento alla metodologia adottata e ai risultati esposti nelle note allegate allo schema di decreto in esame, emergono le seguenti esigenze:

a) integrare i dati forniti nelle note metodologiche allegate allo schema di decreto in esame in modo da disporre degli elementi informativi necessari per poter confrontare, per ciascun ente, il fabbisogno standard per la prestazione dei servizi relativi alla funzione considerata con la spesa effettivamente sostenuta dall'ente stesso per tali servizi;

b) indicare l'impatto di ciascuna variabile sul fabbisogno standard, in modo da permettere una comparazione dell'incidenza delle diverse variabili indipendentemente dalle unità di misura con le quali queste ultime sono espresse;

c) chiarire come il coefficiente di riparto individuato si applichi, nella fase transitoria e a regime, ai fini della determinazione della quota del fondo perequativo spettante a ciascun comune e a ciascuna provincia, considerata la previsione della legge n. 42 del 2009 per cui i fondi perequativi devono essere finanziati « sulla base di un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale »;

d) introdurre nel metodo di determinazione del fabbisogno standard e nelle modalità di esposizione dei risultati i correttivi necessari per dar conto delle economie di scala, riconsiderando, tra l'altro, la scelta di attribuire un fabbisogno standard anche nel caso in cui l'ente non presti i servizi presi in considerazione;

e) introdurre nella determinazione del fabbisogno standard valori obiet-

tivo che, in relazione al costo del lavoro e anche al costo di altri *input* del processo di produzione e fornitura dei servizi, premiano gli enti più efficienti;

f) sviluppare la parte della metodologia concernente la determinazione dei livelli quantitativi standard delle prestazioni, in modo da poter fornire, per ciascun ente, gli elementi informativi che permettano di confrontare il livello del servizio effettivamente offerto con l'*output* standard;

g) verificare che le stime, operate sulla base dei più recenti dati storici disponibili, mantengano la loro validità anche a seguito degli interventi di riduzione dei trasferimenti e di revisione degli obiettivi del patto di stabilità interno che si sono succeduti successivamente all'anno 2009, adottato come esercizio di riferimento dei dati di base utilizzati;

nella seduta del 7 novembre 2012 il rappresentante del Governo ha consegnato alla Commissione una nuova versione dell'allegato 7 della Nota metodologica concernente la determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni di polizia locale dei comuni, derivante da una revisione dei coefficienti di riparto della spesa, nella quale sono state sterilizzate le variabili sotto il controllo discrezionale delle amministrazioni locali. Tale operazione è stata compiuta al fine di uniformare i criteri adottati per il calcolo dei coefficienti di riparto relativi alla polizia locale con i criteri che saranno adottati per le altre funzioni fondamentali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) con riferimento alle funzioni di polizia locale, per i comuni, e alle funzioni nel campo dei servizi del mercato del lavoro, per le province, sia predisposta, con le modalità previste dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 216 del 2010 per la predisposizione delle note metodologiche,

una nota, da trasmettere da parte del Governo alla Commissione a fini conoscitivi, in cui gli elementi contenuti nelle note metodologiche allegare allo schema di decreto in esame siano integrati in modo da rendere noti:

1) i dati necessari per poter confrontare, per ciascun ente, il fabbisogno standard per la prestazione dei servizi in questione con la spesa effettivamente sostenuta dall'ente stesso; a tal fine dovrebbero essere posti a raffronto, per ciascun ente, il fabbisogno standard e la spesa effettivamente sostenuta, espressi in valore assoluto, e, in ogni caso, deve essere indicato, per ciascun ente, il coefficiente di riparto relativo alla spesa complessiva effettivamente sostenuta dal complesso di tutti gli enti con riferimento alle funzioni in esame, in modo da poterlo confrontare con il coefficiente di riparto ottenuto sulla base del fabbisogno standard;

2) i dati necessari per poter confrontare l'incidenza sul fabbisogno standard delle diverse variabili considerate indipendentemente dalle unità di misura con le quali queste ultime sono espresse; a tal fine si potrebbe indicare l'elasticità del fabbisogno standard rispetto a ciascuna variabile;

3) i chiarimenti necessari in merito all'applicazione del coefficiente di riparto individuato ai fini della determinazione della quota del fondo perequativo spettante a ciascun comune e a ciascuna provincia, in considerazione di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 216 del 2010, e successive modificazioni, per cui i fabbisogni standard determinati entro il 31 marzo 2013 dovranno entrare in vigore nello stesso anno 2013, « con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo »; a tale scopo il Governo dovrebbe precisare se intende applicare a partire dal 2013 il coefficiente di riparto indicato nelle note metodologiche all'assegnazione delle risorse perequative;

b) per il futuro, con riferimento alle altre funzioni fondamentali di comuni e

province, fornire gli elementi di cui alla lettera a) nelle note metodologiche di volta in volta adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e sottoposte al parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali, della Commissione e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario;

c) con riferimento alla prosecuzione delle attività di determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali di comuni e province, sviluppare la metodologia e adottare modalità di esposizione che permettano di evidenziare:

1) i dati utili per valutare, per ciascun ente, i costi degli input di particolare rilievo nella produzione e fornitura dei servizi in questione, in rapporto al fabbisogno standard;

2) i risultati derivanti dall'inserimento nel metodo di determinazione del fabbisogno standard dei correttivi necessari per dar conto delle economie di scala; a tal fine dovrebbe essere, tra l'altro, riconsiderata la scelta di attribuire un fabbisogno standard anche agli enti che non prestano i servizi considerati, valutando l'opportunità di adottare soluzioni alternative, quali, ad esempio, nel caso di servizio prestato in forma associata, l'indicazione del fabbisogno standard con riferimento alla struttura o organismo associativo dal quale il servizio è erogato; se il servizio è svolto da altre strutture pubbliche (come, nel caso della polizia locale, dalle forze di polizia dello Stato), si potrebbe invece non assegnare all'ente alcun fabbisogno standard, valutando l'opportunità di prevedere eventuali misure incentivanti in relazione a tale modalità di erogazione del servizio;

3) i risultati derivanti per ciascun ente dall'inserimento, nella determinazione del fabbisogno standard, di valori obiettivo che, con riferimento al costo degli *input*, che relativamente a ciascuna funzione fondamentale assumono particolare rilievo nel processo di produzione e fornitura dei relativi servizi, premiano gli enti più efficienti;

4) i risultati relativi alla determinazione, per ciascun ente, dei livelli quantitativi standard delle prestazioni, in modo da poter porre a raffronto, per ogni ente, non soltanto il fabbisogno standard rispetto alla spesa effettivamente sostenuta, ma anche l'*output* standard rispetto al livello del servizio effettivamente offerto;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame, in considerazione del fatto che la nota illustrativa che accompagna le note metodologiche non è stato oggetto di specifica e formale condivisione nell'ambito della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale;

b) con riferimento alla determinazione del coefficiente di riparto per i singoli comuni relativo alle funzioni di polizia locale, valuti il Governo l'opportunità di adottare, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in conformità con le procedure stabilite dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 216 del 2010, i coefficienti di riparto corrispondenti ai criteri indicati dal rappresentante del Governo nella seduta della Commissione del 7 novembre 2012, in modo da assicurare uniformità metodologica con i criteri che saranno seguiti per le altre funzioni fondamentali;

nonché con le seguenti raccomandazioni, relative a tempi e modalità di determinazione e di applicazione dei fabbisogni standard concernenti le funzioni fondamentali di comuni e province:

a) assuma il Governo le opportune iniziative per assicurare che la determi-

nazione dei fabbisogni standard relativi a tutte le funzioni fondamentali di comuni e province e il loro utilizzo, ai fini del superamento del criterio della spesa storica, abbiano luogo nel rispetto dei tempi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 216 del 2010, e successive modificazioni, cercando, per quanto possibile, di anticipare le scadenze già fissate, in conformità con le previsioni dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 52 del 2012;

b) assuma il Governo le opportune iniziative per assicurare che significative modifiche normative attinenti all'assetto degli enti locali, con particolare riferimento alla nuova definizione delle funzioni fondamentali dei comuni, introdotta dall'articolo 19 del decreto-legge n. 95 del 2012, e al riordino delle province, non ostacolino il proseguimento delle attività di determinazione dei fabbisogni standard secondo l'impostazione dettata dal decreto legislativo n. 216 del 2010, individuando di volta in volta le modalità più appropriate per raccordare le attività in corso e i risultati ottenuti con gli interventi legislativi nel frattempo adottati;

c) assuma il Governo le opportune iniziative per verificare la possibilità di estendere, in via concordata e consensuale, l'ambito di applicazione delle procedure di determinazione dei fabbisogni standard anche ai comuni e province appartenenti ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome;

d) assuma il Governo le opportune iniziative per impiegare i risultati derivanti dalla determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali di comuni e province anche nella definizione e attuazione delle misure di revisione della spesa che interessano tali enti.

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard relativi, per i comuni, alle funzioni di polizia locale e, per le province, alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro. (Atto n. 508).

**DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA DAL RAPPRESENTANTE
DEL GOVERNO**

FC02U – Funzioni di polizia locale

Confronto tra Coefficienti di riparto aggregati alla Spesa corrente e del Fabbisogno Standard per classe dimensionale, per area territoriale, per regione, per modello organizzativo.

I coefficienti di riparto del fabbisogno standard sono relativi alla Nota Metodologica del 5 novembre 2012.

Classi dimensionali	Numerosità	Popolazione al 31/12/2009	Spesa corrente utilizzata per la stima dei fabbisogni standard % del totale (A)	Fabbisogno Standard % del totale (B)	Differenza % (B-A)/A
Meno di 500 abitanti	692	202.871	0,2665	0,3560	33,6
500-999 abitanti	866	657.891	0,8909	1,0674	19,8
1000-1.999 abitanti	1.301	1.902.815	2,4109	2,7849	15,5
2.000-2.999 abitanti	807	1.978.402	2,5409	2,6848	5,7
3.000-4.999 abitanti	967	3.774.831	4,4855	5,0710	13,1
5.000-9.999 abitanti	1.017	7.227.905	8,9296	9,7929	9,7
10.000-19.999 abitanti	599	8.282.388	11,4996	11,8846	3,3
20.000-59.999 abitanti	347	11.397.439	18,3550	18,0839	– 1,5
60.000-99.999 abitanti	50	3.863.338	7,6493	7,0656	– 7,6
100.000-249.999 abitanti	26	3.811.785	8,7109	7,8723	– 9,6
250.000-499.999 abitanti	5	1.601.547	5,3925	4,9017	– 9,1
Oltre 500.000 abitanti	5	6.533.515	28,8684	28,4350	– 1,5
TOTALE	6.702	51.234.727	100,0000	100,0000	0,0

FC02U – Funzioni di polizia locale

Confronto tra Coefficienti di riparto aggregati alla Spesa corrente e del Fabbisogno Standard per classe dimensionale, per area territoriale, per regione, per modello organizzativo.

I coefficienti di riparto del fabbisogno standard sono relativi alla Nota Metodologica del 5 novembre 2012.

Area territoriale	Numerosità	Popolazione al 31/12/2009	Spesa corrente utilizzata per la stima dei fabbisogni standard % del totale (A)	Fabbisogno Standard % del totale (B)	Differenza % (B-A)/A
Nord-ovest	2.987	15.888.357	31,5102	31,4065	– 0,3
Nord-est	929	9.308.007	14,4510	15,4165	6,7
Centro	996	11.872.330	28,6168	28,0952	– 1,8
Sud	1.790	14.166.033	25,4220	25,0818	– 1,3
TOTALE	6.702	51.234.727	100,0000	100,0000	0,0